

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4044

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, MAGGI e COZZOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1999

Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici

ONOREVOLI SENATORI. - È avvertita dall'opinione pubblica - anche a seguito di alcuni luttuosi eventi cagionati di recente dal crollo di edifici fatiscenti - la necessità di stabilire norme che servano a fornire garanzie in materia di sicurezza statica degli immobili. È tuttavia necessario che i controlli sugli edifici risultino uniformi per l'intero territorio nazionale, evitando provvedimenti adottati da singole regioni o addirittura da singoli comuni. Si propone, pertanto, che con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri aventi competenza in materia, si stabiliscano i requisiti minimi di sicurezza degli edifici, graduati secondo la vetustà e la tipologia degli immobili stessi. Sul territorio, l'individuazione delle zone più soggette a rischi è affidata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso gli uffici del genio civile.

I controlli sono svolti in due distinte maniere: possono provvedervi i privati proprietari direttamente, mediante una perizia giurata che attesti la rispondenza dell'edificio ai re-

quisiti minimi di sicurezza, e in tale caso i professionisti che redigono la perizia devono appartenere ad un ruolo specialistico di periti della sicurezza, da istituire appositamente, oppure sono sostitutivamente effettuati dagli uffici del genio civile, a spese dei proprietari medesimi. La mancanza di uno o più dei requisiti minimi deve essere in ogni caso sanata dai proprietari.

Il presente disegno di legge mira a graduare nel tempo gli interventi sugli immobili sulla base della maggiore potenziale pericolosità statica, che non necessariamente corrisponde alla maggiore età degli edifici, e a garantire che i controlli siano effettuati in modo uniforme nell'intero territorio nazionale, o da uffici pubblici competenti o da professionisti esperti nella peculiare materia.

Si auspica, pertanto, la rapida approvazione del presente disegno di legge.

Un testo identico al presente disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati dagli onorevoli Foti, Butti e Alberto Giorgetti (atto Camera n. 5994).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con regolamento da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti minimi di sicurezza degli edifici pubblici e privati e la natura dei controlli cui devono essere sottoposti gli edifici stessi per verificarne la rispondenza ai suddetti requisiti. I requisiti e i controlli tengono conto della vetustà e della tipologia dell'edificio.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è istituito e disciplinato l'Albo dei periti della sicurezza degli edifici.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso gli uffici del genio civile, sentite le aziende sanitarie locali, individuano le zone del territorio di propria competenza all'interno delle quali si possono prevedere i maggiori pericoli per la sicurezza degli edifici, e provvedono a notificare ai proprietari degli edifici insistenti in tali zone l'indicazione dei controlli cui gli edifici medesimi devono essere sottoposti a spese dei proprietari stessi. Con la notifica è fissato un congruo termine, comunque non inferiore a sei mesi, entro il quale i proprietari che lo ritengano opportuno possono depositare perizia giurata relativa alla rispondenza dell'edificio ai requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1. La perizia deve essere redatta da un professionista

iscritto all'Albo dei periti della sicurezza degli edifici di cui al comma 2. Il deposito della perizia esenta dall'effettuazione dei controlli.

4. Qualora le perizie giurate, ovvero i controlli di cui al comma 3, accertino la mancata rispondenza degli edifici a uno o più dei requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1, gli uffici del genio civile fissano un congruo termine, comunque non inferiore a sei mesi, entro il quale gli edifici devono essere adeguati.